



Condizioni generali

# Allianz Business Protect

## Assicurazione di cose All Risk

Edizione 03.2026

## Assicurazione di cose

|                                                                |           |                                                   |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Copertura assicurativa</b>                               | <b>03</b> | <b>7. Ulteriori disposizioni</b>                  | <b>15</b> |
| 1.1 Rischi e danni assicurati                                  | 03        | 7.1 Adeguamento automatico della somma assicurata | 15        |
| 1.2 Rischi e danni non assicurati                              | 03        | 7.2 Aggravamento e diminuzione del rischio        | 15        |
| 1.3 Danni assicurati solo sulla base di un accordo speciale    | 04        | 7.3 Cifra d'affari provvisoria                    | 15        |
|                                                                |           | 7.4 Cumulo di assicurazioni e coassicurazione     | 15        |
|                                                                |           | 7.5 Basi contrattuali integrative                 | 16        |
| <b>2. Cose e spese assicurate</b>                              | <b>05</b> | <b>8. Definizioni</b>                             | <b>16</b> |
| 2.1 Beni mobili                                                | 05        | 8.1 Evento                                        | 16        |
| 2.2 Stabili                                                    | 05        | 8.2 Incendio                                      | 16        |
| 2.3 Vetrate di stabili                                         | 05        | 8.3 Danni di esercizio interni                    | 16        |
| 2.4 Installazioni edili                                        | 05        | 8.4 Terrorismo                                    | 16        |
| 2.5 Assicurazione previdenziale di nuovi rischi                | 05        | 8.5 Merci                                         | 16        |
| 2.6 Cose speciali                                              | 06        | 8.6 Merci a rischio di furto                      | 16        |
| 2.7 Spese                                                      | 07        | 8.7 Installazioni                                 | 16        |
| 2.8 Cose non assicurate                                        | 08        | 8.8 Danni da eventi naturali                      | 17        |
| 2.9 Spese non assicurate                                       | 08        | 8.9 Veicoli a motore                              | 17        |
|                                                                |           | 8.10 Furto con scasso e rapina                    | 17        |
| <b>3. Assicurazione interruzione d'esercizio</b>               | <b>09</b> | 8.11 Furto semplice                               | 17        |
| 3.1 Rischi e danni assicurati                                  | 09        | 8.12 Disordini interni                            | 17        |
| 3.2 Rischi e danni non assicurati                              | 09        | 8.13 Valore totale                                | 17        |
| 3.3 Redditi e spese assicurati                                 | 10        | 8.14 Primo rischio                                | 17        |
|                                                                |           | 8.15 Valore a nuovo                               | 17        |
| <b>4. Validità temporale e territoriale</b>                    | <b>10</b> | 8.16 Valore attuale                               | 17        |
| 4.1 Validità temporale                                         | 10        | 8.17 Prezzo di mercato                            | 17        |
| 4.2 Validità territoriale                                      | 10        | 8.18 Valore venale degli stabili                  | 18        |
|                                                                |           | 8.19 Valore di demolizione degli stabili          | 18        |
| <b>5. Sinistro</b>                                             | <b>11</b> | 8.20 Valore di risarcimento                       | 18        |
| 5.1 Obblighi in caso di sinistro                               | 11        | 8.21 Danno parziale                               | 18        |
| 5.2 Valutazione del danno e trattazione del sinistro           | 11        | 8.22 Danno totale                                 | 18        |
| 5.3 Procedura peritale                                         | 12        | 8.23 Rappresentanti                               | 18        |
| 5.4 Calcolo dell'indennizzo                                    | 12        |                                                   |           |
| 5.5 Pagamento dell'indennizzo                                  | 14        |                                                   |           |
| 5.6 Limiti di prestazione per danni causati da eventi naturali | 14        |                                                   |           |
| 5.7 Garanzia del credito                                       | 14        |                                                   |           |
|                                                                |           |                                                   |           |
| <b>6. Obblighi</b>                                             | <b>14</b> |                                                   |           |
| 6.1 Obbligo di diligenza                                       | 14        |                                                   |           |
| 6.2 Prescrizioni di sicurezza                                  | 14        |                                                   |           |
| 6.3 Violazione degli obblighi                                  | 15        |                                                   |           |

# Assicurazione di cose

## 1. Copertura assicurativa

### 1.1. Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni che gli oggetti assicurati subiscono accidentalmente, cioè a causa di un evento improvviso e imprevedibile, durante il periodo di validità del contratto e che non rientrano fra i casi esplicitamente esclusi del contratto.

### 1.2. Rischi e danni non assicurati

#### 1.2.1. Esclusioni generali

Queste esclusioni generali si applicano sia all'Assicurazione di cose All Risk sia a tutte le assicurazioni complementari, riferite al contratto.

- a) Danni conseguenti o relativi a guerra, invasione, operazioni belliche o di tipo analogo (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ammutinamento, insurrezione, ribellione, rivoluzione, colpo di stato militare o comunque di matrice illegale, diritto di guerra o stato di assedio.

La Società risponde del danno solo se il contraente dimostra che il danno non è connesso a tali eventi.

- b) Danni diretti o indiretti causati da malattie contagiose esistenti o minaccianti, atti o omissioni miranti al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di malattie contagiose e della loro diffusione collegati o attribuibili a loro. Questo include le spese per la prevenzione o l'eliminazione delle malattie contagiose.

Sono definite come malattie contagiose le malattie che, indipendentemente dal metodo di trasmissione, sono causate dal contatto diretto o indiretto o dall'esposizione ad agenti patogeni o dai loro prodotti tossici.

- c) Danni provocati dalle reazioni nucleari e dalle loro conseguenze ovvero da radiazioni o inquinamento radioattivo, indipendentemente dal fatto che la reazione sia controllata o incontrollata, che si sia verificata direttamente o indirettamente, all'interno o all'esterno dell'azienda o che sia stata causata o amplificata nei suoi effetti da uno degli eventi assicurati.
- d) Perdita, distruzione, danneggiamento di dati e software, nonché difficoltà o impossibilità di accesso agli stessi per effetto di semplice

eliminazione, modifica, deturpazione conseguenti a un attacco di pirati informatici (hacker), o alla contaminazione con virus informatici; inoltre, mancanza totale o parziale di funzionalità dovuta a errori di programmazione.

Questa esclusione si applica indipendentemente dal fatto che la causa sia un'altra o dal fatto che un altro evento abbia contribuito al danno nello stesso momento o in un altro ordine cronologico.

Sussiste tuttavia copertura assicurativa se un danno da *incendio* assicurato (oppure, se è stata concordata un'Assicurazione attrezzature tecniche, un danno di esercizio interno) causato direttamente da un danno informatico provoca un danno alle cose assicurate.

Se è stata stipulata un'Assicurazione trasporti, si applicano le disposizioni delle Condizioni complementari dell'Assicurazione trasporti.

#### 1.2.2. Esclusioni dell'Assicurazione di cose All Risk

- a) Danni che rientrano nella copertura assicurativa obbligatoria di un istituto assicurativo cantonale.
- b) Danni a seguito di decisioni emesse da organi statali o militari, in particolare statalizzazione, espropriazione, confisca o sequestro, ad eccezione delle decisioni di pubbliche autorità ai sensi dell'art. 3.1.1.b).
- c) Danni in relazione al *terrorismo* e alle relative contromisure adottate.

L'esclusione non si applica in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein se

- il *valore totale* di *merci* e *installazioni* per singola polizza, per tutti i siti assicurati, non supera i CHF 10 milioni;
- il *valore totale* per singolo stabile non supera i CHF 10 milioni.
- d) Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami secondo l'art. 1.3.1.
- e) Indipendentemente dalla loro causa, i danni provocati dalle acque contenute in laghi artificiali o altri impianti idrici artificiali.
- f) Danni causati da *furto semplice*, ad eccezione di quanto all'art. 1.3.2 e dei *veicoli a motore* di cui all'art. 2.6.6 e all'art. 2.6.7.

- g) Danni dovuti a malversazione, appropriazione indebita, frode, ricatto, direzione aziendale infedele, perdita, dislocazione, misteriosa scomparsa, perdita o smarrimento inspiegabili.
- h) Danni causati da auto-deterioramento, usura graduale e pregiudizi ambientali, ruggine, corrosione, erosione, contaminazione, umidità, siccità, perdita di peso, contaminazioni, miscelazione, cambiamento di gusto, colore, struttura o aspetto.

I danni conseguenti ad altre cose assicurate sono invece assicurati fatte salve le rimanenti esclusioni di copertura.

- i) Danni provocati da influssi della temperatura (tranne che come conseguenza diretta di un danno coperto ai sensi dell'art. 1.1).
- j) Danni causati da animali, insetti, funghi, spore, microrganismi, virus, agenti patogeni, modifiche genetiche di ogni tipo.

Se indicati nella polizza, sono inoltre assicurati, in deroga, i danni causati da martore, roditori e insetti agli edifici assicurati.

Non sono tuttavia assicurati:

- Tutti i danni causati da parassiti del legno;
- I costi per la rimozione dei nidi;
- I costi per l'allontanamento e il controllo delle martore e dei roditori;
- I costi per la disinfestazione dagli insetti.

- k) Danni a cose in lavorazione, sulle quali vengono eseguiti lavori di riparazione, ispezione, pulizia e manutenzione, sulle quali o con le quali vengono eseguiti test, prove, esperimenti, le quali sono oggetto di lavori di costruzione, ristrutturazione o montaggio, se i danni sono stati provocati direttamente da tali operazioni. I danni conseguenti ad altre cose assicurate sono invece assicurati fatte salve le altre esclusioni di copertura.
- l) Danni causati da graffiatura, scalfittura e abrasione.
- m) Danni causati da scavi a cielo aperto o minerari, movimenti del terreno artificiali, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla.
- n) Danni a edifici o a beni immobili all'aperto dovuti a cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, errori di

progetto o manutenzione carente dell'edificio.

I danni conseguenti ad altre cose assicurate sono invece assicurati fatte salve le rimanenti esclusioni di copertura.

- o) Danni a opere edili o appartamenti per i quali sono responsabili i locatari. La presente esclusione non si applica ai danni da *incendio* ai sensi dell'art. 8.2.
- p) Danni a *merci* proprie o di terzi della gamma produttiva e commerciale durante il trasporto, ad eccezione dei danni da *incendio* e danni causati da *eventi naturali* ai sensi degli art. 8.2 e 8.8.
- q) Danni causati da collisione, urto, ribaltamento, caduta, affondo di *veicoli a motore*, rimorchi, materiale rotabile, gru a torre nonché a macchine operatrici mobili, semoventi e galleggianti, biciclette, ciclomotori leggeri e altri mezzi di trasporto.
- r) *Danni di esercizio interni* a macchine, impianti aziendali e impianti tecnici dell'edificio, apparecchiature, apparecchi, sistemi di elaborazione elettronica dei dati e supporti dati, attrezzature, gru a torre, macchine operatrici mobili, semoventi e galleggianti, *veicoli a motore*, rimorchi, materiale rotabile, ciclomotori leggeri e altri mezzi di trasporto.
- s) Danni interni a droni e altri velivoli nonché qualsiasi danno subito a droni e altri velivoli, inclusi apparecchi e accessori montati, durante il volo.

### 1.3. Danni assicurati solo sulla base di una convenzione speciale

Solo in base a convenzione speciale sono assicurati:

#### 1.3.1. Danni a seguito di terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami

Si definiscono terremoti le scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre. Le scosse causate da crolli all'interno di cavità create artificialmente non rientrano nella definizione di terremoto. In caso di dubbio, la decisione sulla natura tettonica dell'evento spetta al Servizio Sismologico Svizzero.

Si definiscono eruzioni vulcaniche gli eventi collegati all'ascesa e/o alla fuoriuscita di magma (roccia fusa) come flussi di lava, piogge di ceneri o nubi di gas.

Si definisce tsunami un'onda che si muove a velocità elevata generata da un sisma sul fondale

di un mare o di un lago.

Tutti i terremoti e le eruzioni vulcaniche che si verificano entro 168 ore dopo la prima scossa ovvero eruzione dannosa costituiscono un unico sinistro. Sono coperti tutti i sinistri che iniziano nel periodo di validità del contratto.

Se la presente assicurazione contro i terremoti viene rilasciata in aggiunta di un'assicurazione cantonale contro gli incendi e/o i terremoti, la relativa copertura si intende sussidiaria rispetto alle prestazioni dell'assicurazione cantonale ovvero del fondo cantonale per i terremoti.

### 1.3.2. Danni a seguito di furto semplice

Sono assicurati i danni a seguito di *furto semplice*, cioè il furto che non viene considerato né *furto con scasso* né *rapina*.

Le biciclette e i ciclomotori leggeri sono assicurati solo se al momento del furto erano chiusi a chiave o legati con una catena.

Non sono assicurati

- valori pecuniari e *merci a rischio furto*;
- taccheggio (*merci* al dettaglio presso il sito assicurato);
- oggetti sui cantieri di costruzione;
- beni di istituzioni pubbliche, ospizi e altre residenze assistite, scuole e centri educativi di ogni tipo, chiese e istituzioni religiose;
- danni conseguenti a eventi incendiari, *eventi naturali* e terremoti nonché *disordini interni*.

### 1.3.3. Rinuncia al diritto di regresso o riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave

Se l'*evento* assicurato è stato causato per colpa grave, la Società rinuncia al diritto di ridurre le sue prestazioni e al diritto di rivalsa che le spetta legalmente nei confronti del contraente.

La rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni non si applica per gli eventi che hanno un rapporto di causalità con l'influsso di alcol, stupefacenti, farmaci o un reato di guida spericolata.

## 2. Cose e spese assicurate

Se indicati nella polizza, sono assicurati:

### 2.1. Beni mobili

I beni mobili di qualsiasi tipo appartenenti al contraente, costituiti da

#### 2.1.1. Merci

I danni causati alle *merci a rischio di furto* a seguito di furto con scasso o rapina sono assicurati nei limiti della somma assicurata pattuita solo in virtù di una convenzione speciale.

#### 2.1.2. Installazioni

#### 2.1.3. Vetrate di mobili

- Vetrate di mobili in vetro, vetroceramica, plexiglas o materiali plastici simili al vetro, purché utilizzati al posto del vetro;
- Insegne luminose e insegne aziendali in vetro o materiali simili al vetro;
- Scritte, pellicole e rivestimenti di vetri assicurati.

#### 2.2. Stabili

Per la distinzione tra stabili e beni mobili, nei cantoni con assicurazione *incendio* stabili cantonale fanno fede le pertinenti normative cantonali, per gli altri stabili si applicano le norme per stabili.

#### 2.3. Vetrate di stabili

- Vetrate di stabili, incluse facciate e rivestimenti murali in vetro o materiali simili al vetro;
- Installazioni sanitarie come lavabi, lavantini, WC, cassette di scarico, bidet, vasche da bagno, piatti doccia, orinatoi e pareti divisorie di orinatoi in vetro, plastica, ceramica o pietra;
- Cupole traslucide e specchi stradali fissati all'edificio o nell'area;
- Piani di cottura in vetroceramica e piani di lavoro della cucina in pietra naturale, pietra artificiale o ceramica;
- Insegne luminose e insegne aziendali in vetro o materiali simili al vetro;
- Scritte, pellicole e rivestimenti di vetri assicurati.

Per gli stabili situati in sedi assicurate ma non coperti dal presente contratto, la copertura assicurativa per le vetrate dello stabile è limitata alle parti dello stabile e ai locali affittati dagli assicurati.

#### 2.4. Installazioni edili

Installazioni edili a condizione che non debbano essere assicurate insieme allo stabile.

#### 2.5. Assicurazione previdenziale

##### 2.5.1. Beni mobili

Nuove acquisizioni, estensioni ed aumenti di valore sono assicurati in via previdenziale fino alla somma assicurata concordata. In caso di sinistro la somma assicurata della copertura previdenziale viene addizionata a quella dei beni mobili

assicurati.

### 2.5.2. Stabili

Gli investimenti di valorizzazione sono assicurati in via previdenziale fino al 10% della somma assicurata per ogni stabile assicurato. Eventuali stabili aggiuntivi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono assicurati fino a un *valore a nuovo* di massimo CHF 10 milioni ciascuno.

Questa copertura non si applica agli stabili in costruzione prima del collaudo totale o parziale secondo le norme SIA.

### 2.5.3. Nuove società e siti

Eventuali nuove società fondate o acquisite in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein nell'arco della validità contrattuale al cui capitale societario il contraente partecipi direttamente o indirettamente almeno al 50% ed eventuali nuovi siti sono assicurati nell'ambito del contratto.

Gli eventi e le somme assicurate indicati nella polizza rimangono invariati fino a un'eventuale modifica del contratto.

### 2.5.4. Obbligo di comunicazione

Il contraente si impegna a comunicare alla Società eventuali nuove società, nuovi siti e nuovi stabili entro sei mesi dalla relativa fondazione ovvero acquisizione (in caso di nuove costruzioni: entro sei mesi dal collaudo). In caso di mancata comunicazione, la copertura è soppressa.

## 2.6. Cose speciali

### 2.6.1. Proprietà di terzi, clienti, dipendenti e visitatori

I beni mobili di terzi affidati al contraente nonché le cose di clienti, dipendenti e visitatori (esclusi i beni mobili in locazione e leasing).

Non sono assicurati valori pecuniari, gioielli, orologi da polso e da tasca di qualsiasi tipo.

### 2.6.2. Attrezzature e materiali

- Attrezzature e materiali utilizzati per la manutenzione e l'utilizzo degli stabili assicurati e delle aree che ne fanno parte, quali tosaerba, attrezzi da giardino, container, olio combustibile e pellet;
- Materiali da costruzione appartenenti al proprietario dello stabile non ancora fissati allo stabile assicurato;
- Distributori automatici per la fornitura di energia negli stabili assicurati (ad es. per lavatrici e asciugatrici). Contanti fino a un massimo di CHF 1'000.

### 2.6.3. Valori pecuniari

Valori pecuniari propri e presi in custodia come

contante, carte di credito, carte fedeltà, carte prepagate, assegni, scontrini di carte di credito, vignette autostradali, biglietti non nominali, abbonamenti e buoni, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte.

### 2.6.4. Cose immobili all'aperto

Cose immobili di proprietà del contraente che non sono edifici e che si trovano al di fuori di un edificio.

Tra questi rientrano ad esempio pali, condutture, impianti edili, pontili, ponti, fontane, entrate, rampe, recinzioni, sonde geotermiche, silo, impianti fotovoltaici e solari non fissati allo stabile, piscine, muri di sostegno, rastrelliere per biciclette, posti per sedersi, sentieri pavimentati e in ghiaia.

Non vi rientrano invece piante come alberi, cespugli, aree erbose, ecc.

### 2.6.5. Costruzioni facilmente trasportabili

Strutture temporanee come padiglioni per esposizioni o feste, tendoni, tendoni per feste, giostre, baracconi da fiera e da mercato, capannoni pneumatici e romboidali nonché il loro contenuto.

### 2.6.6. Veicoli a motore propri

*Veicoli a motore* di proprietà e in leasing con e senza targa nonché materiale rotabile ferroviario.

Le prestazioni vengono erogate solo in assenza di un'altra assicurazione.

### 2.6.7. Veicoli a motore di terzi

*Veicoli a motore* e rimorchi appartenenti a visitatori e clienti nonché sotto la custodia del contraente.

Le prestazioni vengono erogate solo in assenza di un'altra assicurazione.

### 2.6.8. Camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni

Camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni propri e di terzi, accessori inclusi, nei siti assicurati.

Le prestazioni vengono erogate solo in assenza di un'altra assicurazione.

Non sono assicurati danni provocati da acqua e tempeste a navi e barche che si trovano in acqua.

### 2.6.9. Serre, vetrate di letti caldi, tunnel in plastica e piante

Serre e vetrate di letti caldi nei siti assicurati nonché tunnel in plastica, teli protettivi e reti antigrandine.

Le piante all'interno delle serre, delle vetrate di letti caldi e dei tunnel in plastica sono assicurate in relazione a un evento coperto che riguarda queste strutture.

L'esclusione ai sensi dell'art. 2.8.c) non si applica a questa copertura.

Non sono assicurati i danni da gelo.

#### 2.6.10. Piante circostanti

Spese per la rimozione dei danni alle piante circostanti all'interno di un'area aziendale assicurata. Come piantagioni valgono soprattutto prati, arbusti ornamentali, cespugli, fiori, alberi, siepi, suolo e humus. Vengono rimborsati i costi di sostituzione per le giovani piante della stessa specie, inclusi i costi di sgombero e ripristino.

L'esclusione ai sensi dell'art. 2.8.c) non si applica a questa copertura.

Non sono assicurati

- terreni agricoli e forestali;
- terreni e colture commerciali, impianti sportivi;
- strutture comunali, cantonali ed enti pubblici;
- danni causati da gelo, grandine e pressione della neve.

#### 2.6.11. Stabili e spese assicurate da terzi

Nei cantoni con assicurazione cantonale obbligatoria esiste copertura sussidiaria per i danni da *incendio* ed *eventi naturali* se la copertura del presente contratto va oltre quella dell'assicurazione cantonale.

Questa copertura differenziale si applica

- alla definizione degli eventi dell'assicurazione *incendio* ed *eventi naturali* assicurati;
- alle cose speciali e spese non assicurate o assicurate in misura insufficiente presso l'istituto cantonale d'assicurazione

Non è prevista alcuna copertura

- per danni in seguito ad incendi in caso di *disordini interni* e danneggiamento doloso nonché per danni in seguito ad atti terroristici
- per cose assicurate o da assicurare presso l'assicurazione cantonale per i danni e le somme ivi coperte o da coprire
- per cose la cui assicurazione è stata respinta dall'istituto cantonale di assicurazione sulla base di un aumento di rischio o di sinistrosità elevata
- in caso di diversi criteri di valutazione e indennizzo (ad es. *valore attuale / valore a nuovo*)

- in caso di riduzione delle prestazioni a seguito di sottoassicurazione, di mancanza di manutenzione nonché di violazioni delle obbligazioni
- per le franchigie

#### 2.6.12. Deterioramento di merci in impianti frigoriferi, di congelamento e di riscaldamento

Il deterioramento di *merci* negli appositi contenitori per un guasto imprevisto e improvviso all'impianto frigorifero, di congelamento o di riscaldamento o per l'interruzione imprevista e improvvisa della fornitura pubblica di energia elettrica presso l'azienda assicurata.

Le *merci* congelate sono deteriorate quando la temperatura di conservazione supera i 0 gradi per un guasto del gruppo refrigerante o un'interruzione della fornitura di energia elettrica all'azienda assicurata e le *merci* non possono più essere messe in commercio in base alle norme delle derrate alimentari.

Se gli impianti frigoriferi, di congelamento o di riscaldamento hanno più di 10 anni, i danni sono assicurati solo se:-

- gli impianti frigoriferi, di congelamento o di riscaldamento vengono controllati annualmente in virtù di un contratto di servizio, oppure
- gli impianti frigoriferi, di congelamento o di riscaldamento sono muniti di un sistema di allarme con dispositivo di trasmissione a distanza che scatta immediatamente in caso di guasto.

Non sono assicurati i danni a seguito di un difetto dell'impianto frigorifero, di congelamento o di riscaldamento dovuto a manutenzione carente, interruzione della fornitura di energia elettrica nell'azienda assicurata, utilizzo scorretto o danni alle apparecchiature stesse.

### 2.7. Spese

#### 2.7.1. Spese consequenziali necessarie

Spese direttamente e immediatamente conseguenti a un danno assicurato inerenti le cose assicurate o causate da queste e sostenute entro 5 anni dal verificarsi del danno.

#### 2.7.2. Build Back Better

Se il danno coperto supera il 5% del valore dello stabile, mettiamo a disposizione il 10% del valore dello stabile a titolo di contributo per la promozione di interventi di risanamento energetico o fonte di energia rinnovabile. Questo contributo è limitato a un massimo di CHF 100'000 e può essere utilizzato solo per investimenti su

parti dello stabile che sono state colpite dall'evento dannoso. Le spese aggiuntive devono esser giustificate e dimostrate in modo verificabile. Gli investimenti consentiti comprendono:

- spese supplementari per un migliore isolamento termico dell'involucro dello stabile danneggiato, che soddisfi o superi i requisiti minimi di legge;
- spese supplementari per la sostituzione di un impianto di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda danneggiato con tecnologie basate su fonti energetiche rinnovabili;
- l'installazione di un impianto fotovoltaico o di collettori solari sul tetto danneggiato.

In caso di più stabili assicurati, le prestazioni, i limiti e i massimali si applicano per *evento* e per stabile. Vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per gli investimenti effettuati entro 24 mesi dal verificarsi del sinistro.

### 2.7.3. Budget di valorizzazione

Se il danno coperto supera il 5% del valore dello stabile, mettiamo a disposizione il 10% del valore dello stabile per investimenti orientati al futuro. Questo contributo è limitato a un massimo di CHF 100'000 e può essere utilizzato solo per investimenti su parti dello stabile che sono state colpite dall'evento dannoso. Le spese aggiuntive devono esser giustificate e dimostrate in modo verificabile. Gli investimenti consentiti comprendono:

- spese supplementari per l'utilizzo di materiali da costruzione più ecologici;
- spese supplementari per apparecchiature a maggiore efficienza energetica;
- modifiche a favore dell'accessibilità per le persone disabili;
- modifiche a favore dell'accessibilità per le persone anziane;
- investimenti in tecnologie smart home;
- misure di prevenzione contro i rischi naturali.

In caso di più stabili assicurati, le prestazioni, i limiti e i massimali si applicano per *evento* e per stabile. Vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per gli investimenti effettuati entro 24 mesi dal verificarsi del sinistro.

### 2.8. Cose non assicurate

- a) Terra, acqua, aria, suolo, sabbia, ghiaia, discarica
- b) Animali e microrganismi
- c) Piante all'aperto
- d) Fosse di scavo, dighe, canali, banchine, moli,

impianti di trivellazione, strutture offshore, pipeline

- e) Binari ferroviari e sottostruttura dei binari
- f) Gallerie, miniere e simili
- g) Strade, sentieri e relativi sistemi di segnalazione, illuminazione e sorveglianza, barriere di protezione
- h) Aeromobili e navicelle spaziali, satelliti e altri veicoli spaziali con obbligo di immatricolazione
- i) Cose che sono o devono essere assicurate altrove (ad es. presso un'assicurazione cantonale) per le prestazioni ivi coperte o da coprire
- j) Oggetti d'arte che non hanno solo lo scopo di decorare i locali assicurati
- k) Criptovalute, monete, e valute digitali o elettroniche

### 2.9. Spese non assicurate

- a) Spese in relazione a danni corporali
- b) Danni materiali patrimoniali a terzi
- c) Spese in relazione a danni causati all'ambiente (esclusa la decontaminazione del suolo e l'acqua di spegnimento d'incendi sul terreno di proprietà o in affitto su cui si è verificato il danno)
- d) Spese per l'accertamento del danno
- e) Spese per il mantenimento dell'attività aziendale
- f) Spese che sarebbero emerse anche senza il danno, indipendentemente da quando sarebbero state sostenute
- g) Spese per l'eliminazione di una contaminazione preesistente, indipendentemente da quando sarebbero state sostenute
- h) Ripristino di dati che non sono riconducibili a un danno materiale
- i) Spese supplementari per il ripristino di dati se non viene effettuato regolarmente il salvataggio dei dati e se le copie sono state distrutte insieme ai dati originali
- j) Penali contrattuali, pene convenzionali, pene

pecuniarie, multe e spese per procedure peritali, avvocati e tribunali

- k) Servizi che devono essere forniti gratuitamente da strutture pubbliche (ad esempio, i vigili del fuoco) sulla base di disposizioni di legge
- l) Costi di finanziamento, spese dovute alla carenza di capitale, perdite economiche

### 3. Assicurazione interruzione d'esercizio

#### 3.1. Rischi e danni assicurati

Se indicati nella polizza, sono assicurati:

##### 3.1.1. Perdita di cifra d'affari e spese supplementari

- a) Danni da interruzione di esercizio  
Sono assicurati i danni da interruzione di esercizio causati dall'interruzione temporanea totale o parziale dell'attività del contraente in seguito a un danno materiale. Il danno deve verificarsi

- nei luoghi assicurati e deve toccare i beni mobili, stabili, altri esercizi oppure
- a cose o veicoli appartenenti allo stipulante che si trovano fuori dal luogo d'esercizio

da un evento assicurato in virtù delle condizioni contrattuali che formano la base del contratto.

- b) Disposizioni di diritto pubblico  
È assicurato l'incremento del danno da interruzione di esercizio dovuto a disposizioni di diritto pubblico, se queste vengono adottate dopo il verificarsi del danno in forza di leggi o ordinanze che erano entrate in vigore prima del danno.

- c) Danni da azioni reciproche  
Sono assicurati i danni da interruzione di esercizio ai sensi dell'art. 3.1.1 a seguito di un danno materiale assicurato che si verifichi presso un'azienda fornitrice o acquirente coassicurata.

- d) Danni di ripercussione  
Sono assicurati i danni da interruzione di esercizio a seguito di danni materiali ai sensi dell'art. 3.1.1 presso un'azienda terza fornitrice o cliente diretto. La garanzia decorre dal momento in cui si verifica il sinistro presso l'azienda terza.

- e) Ostruzione di entrate e uscite  
È assicurato il danno da interruzione di esercizio causato dall'impossibilità di entrare

o uscire dal sito assicurato. Requisito per la copertura assicurativa è che l'entrata o l'uscita dal sito assicurato siano bloccate o inutilizzabili a causa di un evento assicurato dalla presente polizza concernente cose e/o terreni (comprese strade e ferrovie) situati all'interno del sito assicurato o all'esterno di quest'ultimo a fino a un massimo di 1'000 metri di distanza al di fuori del sito assicurato.

- f) Spese supplementari  
Sono assicurate le spese supplementari necessarie per il mantenimento dell'attività aziendale durante il periodo di interruzione d'esercizio secondo gli standard ad essa attribuibili e che non possono essere inclusi nell'assicurazione di cose. Si tratta in particolare di spese per la riduzione del danno, cioè spese che derivano all'avente diritto nell'adempimento dell'obbligo di riduzione del danno previsto dal contratto.

##### 3.1.2. Spese supplementari

Sono assicurate le spese supplementari per il mantenimento dell'attività aziendale se non è temporaneamente possibile proseguirla del tutto o in parte a causa di un danno materiale. Il danno materiale deve verificarsi.

- Nei luoghi assicurati e deve toccare i beni mobili, stabili, altri esercizi oppure
- a cose o veicoli appartenenti allo stipulante che si trovano fuori dal luogo d'esercizio

da un evento assicurato in virtù delle condizioni contrattuali che formano la base del contratto.

##### 3.1.3. Perdita di reddito locativo

Perdita del reddito locativo e spese fisse continue come conseguenza di un sinistro assicurato ai sensi delle presenti Condizioni generali.

##### 3.1.4. Perdita di reddito prodotto da impianti fotovoltaici propri

Perdita di reddito prodotto da impianti fotovoltaici propri e spese supplementari sostenuti a seguito di uno degli eventi assicurati ai sensi delle presenti Condizioni generali.

#### 3.2. Rischi e danni non assicurati

##### 3.2.1. Disposizioni di diritto pubblico

Incremento del danno da interruzione di esercizio a seguito di disposizioni di diritto pubblico, se queste si riferiscono a cose non colpite da un danno materiale ai sensi dell'art. 3.1.1.

##### 3.2.2. Danni a persone e circostanze estranee senza un adeguato nesso causale

Danni da interruzione di esercizio o incremento

degli stessi a seguito di danni a persone nonché a circostanze che non presentano alcun nesso di casuale adeguato con il danno a cose.

### **3.2.3. Ingrandimento o rinnovo dell'impianto**

Incremento del danno da interruzione di esercizio conseguenti al potenziamento della capacità o rinnovo degli impianti che vengono effettuati dopo il sinistro.

### **3.2.4. Carenza di capitale**

Danni da interruzione di esercizio o incremento degli stessi a seguito di carenza di capitale, anche se conseguenti al danno materiale o al danno derivante dall' interruzione di esercizio.

### **3.2.5. Danni di ripercussione**

Danni di ripercussione in seguito a danni materiali al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein per danni della natura, *disordini interni*, danneggiamento doloso, terremoto o *terrorismo*.

### **3.2.6. Ostruzione di entrate e uscite**

Danni da interruzione in seguito a danni materiali al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

## **3.3. Redditi e spese assicurati**

### **3.3.1. Perdita cifra d'affari e spese supplementari**

- a) Perdita cifra d'affari  
Secondo la copertura convenuta nella polizza, l'assicurazione si estende alla cifra d'affari.

È considerata cifra d'affari il ricavo della vendita di *merci* e prodotti e della prestazione di servizi, al netto dell'IVA addebitata ai clienti.

- b) Spese supplementari  
Sono assicurate le spese supplementari per il mantenimento dell'attività aziendale se non è temporaneamente possibile proseguirla del tutto o in parte a causa di un danno materiale.
- c) Spese speciali  
Sono assicurate le spese finalizzate alla limitazione del danno che non insorgono durante il periodo di garanzia o che subentrano soltanto dopo la fine di quest'ultimo. Sono considerate tali anche le penali convenzionali documentabili previste a livello contrattuale.
- d) Redditi locativi e da licenze  
Sono assicurati i redditi locativi e da licenze delle imprese assicurate, a condizione che siano inclusi nella cifra d'affari dichiarata.
- e) Sovvenzioni e contributi  
Sovvenzioni e contributi sono assicurati a

condizione che siano inclusi nella cifra d'affari dichiarata.

### **3.3.2. Spese supplementari**

Sono assicurate le spese supplementari per il mantenimento dell'attività aziendale se non è temporaneamente possibile proseguirla del tutto o in parte a causa di un danno materiale.

### **3.3.3. Reddito locativo**

La perdita di reddito locativo derivante dall'inservibilità di utilizzare i locali danneggiati degli stabili o parti di essi in locazione durante la durata di garanzia convenuta nella polizza. È determinante il reddito locativo lordo meno le spese risparmiate.

Per gli stabili o parti di stabili abitati o utilizzati in proprio, le spese fisse continue dovute nonostante l'inservibilità dei locali danneggiati, ad es. interessi ipotecari, spese accessorie e di riscaldamento e premi dell'assicurazione stabili.

### **3.3.4. Perdita di reddito prodotto da impianti fotovoltaici propri**

Perdita della remunerazione per l'immissione di elettricità e le spese supplementari per l'ulteriore acquisto di elettricità.

### **3.3.5. Periodo di garanzia**

Il periodo di garanzia è limitato alla durata convenuta e inizia al verificarsi del sinistro.

## **4. Validità temporale e territoriale**

### **4.1. Validità temporale**

Sono assicurati i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale.

### **4.2. Validità territoriale**

#### **4.2.1. Siti**

L'assicurazione copre tutti i siti (aree aziendali) in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein elencati nel contratto. Tra i siti assicurati vale il principio della libera circolazione, per cui le cose assicurate possono essere trasferite liberamente da un sito all'altro (stabili esclusi).

#### **4.2.2. Assicurazione al di fuori dei siti (assicurazione esterna)**

Le *merci*, le *installazioni* e le spese indicate nel contratto sono assicurate in tutto il mondo fino alla somma assicurata convenuta per l'assicurazione esterna, a condizione che le cose assicurate si trovino temporaneamente, tuttavia per non più di 24 mesi, al di fuori dei siti indicati nel contratto. La copertura assicurativa si estende anche a cantieri di costruzione, esposizioni e fiere.

Per le cose speciali si applicano le relative somme assicurate indipendenti convenute.

Non sono assicurati:

- *eventi naturali* al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein;
- *furto con scasso e rapina* per valori pecuniari e merci a rischio di furto;
- reti di protezione e di sicurezza nonché coperture di emergenza presso cantieri di costruzione.

## 5. Sinistro

### 5.1. Obblighi in caso di sinistro

Nel momento in cui si verifica un *evento* assicurato, il contraente o l'avente diritto deve:

- informare immediatamente la Società;
- comunicare per iscritto alla Società tutte le informazioni relative alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, permettendole di effettuare qualsiasi inchiesta utile al riguardo;
- fornire i dati necessari a giustificare il proprio diritto all'indennizzo e l'entità dell'obbligo di indennizzo e, su richiesta, presentare entro un termine congruo un elenco firmato delle cose presenti prima e dopo il sinistro e di quelle danneggiate indicandone il relativo valore;
- durante e dopo il sinistro, fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate, nonché per ridurre il danno, attenendosi alle disposizioni della Società;
- evitare di apportare alle cose danneggiate modifiche che potrebbero ostacolare o impedire l'accertamento della causa o la stima del danno, a meno che tali modifiche non vengano apportate allo scopo di ridurre il danno o nell'interesse pubblico;
- rispondere di ogni eventuale atto od omissione che riduca o annulli il diritto di regresso della Società.

In caso di *furto con scasso, rapina, furto semplice*, danni a seguito di *disordini interni* e danneggiamento doloso, egli deve inoltre:

- avvisare immediatamente le autorità di polizia, non rimuovere o modificare le tracce senza il consenso della polizia;
- adottare, secondo coscienza e sulla base delle istruzioni della polizia o della Società, tutte le misure atte alla scoperta del

colpevole e al recupero della refurtiva;

- informare immediatamente la Società qualora vengano recuperati cose rubate o qualora pervengano notizie al riguardo.

Per quanto riguarda l'assicurazione per l'interruzione d'esercizio e le spese supplementari, le aziende assicurate sono tenute a

- notificare alla Società il completo ripristino dell'attività aziendale, se ciò avviene durante il periodo di garanzia;
- fare il possibile per ridurre il danno durante il periodo di garanzia. Durante tale periodo la Società ha il diritto a richiedere che vengano adottate tutte le precauzioni ritenute adatte a questo scopo e a verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati;
- permettere alla Società e ai periti qualsiasi inchiesta utile in merito alla causa, all'entità e alle circostanze particolari del danno, nonché in merito all'estensione dell'obbligo di indennizzo. A questo scopo, su richiesta della Società, il contraente deve presentare i libri contabili, gli inventari, i bilanci, le statistiche, i giustificativi e gli altri dati relativi all'andamento degli affari dell'anno precedente alla stipula del contratto, dell'anno amministrativo corrente e dei tre anni precedenti, nonché le assicurazioni di cose e i conteggi sui rimborsi previsti da questi contratti;
- all'inizio e al termine dell'interruzione o del periodo di garanzia compilare, su richiesta della Società, un bilancio provvisorio. La Società o il suo perito avranno facoltà di partecipare alla stesura dell'inventario.

Se un assicurato viola con colpa obblighi o disposizioni legali o contrattuali oppure prescrizioni, la prestazione può essere ridotta o rifiutata a meno che l'assicurato possa dimostrare che ciò non ha influito in alcun modo sul verificarsi del danno e sull'entità della prestazione dovuta dalla Società.

### 5.2. Valutazione del danno e trattazione del sinistro

La Società assume la trattazione di un sinistro soltanto nella misura in cui le pretese superano la franchigia prevista.

L'avente diritto deve provare l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del sinistro.

La valutazione del danno deve essere effettuata dalle parti stesse, da un perito che goda della fiducia di entrambe oppure mediante procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.

Se l'assicurazione è stipulata per conto terzi, la valutazione del danno avviene esclusivamente fra il contraente e la Società.

La Società non è tenuta a rilevare le cose salvate o danneggiate.

In caso di danni derivanti da *furto con scasso*, *rapina* o *furto semplice*, l'aveute diritto è tenuto a restituire, tenendo conto di un eventuale deprezzamento, l'indennizzo che gli era stato versato per le cose recuperate o a mettere tali cose a disposizione della Società.

La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un indennizzo in contanti.

In linea di principio, nell'ambito dell'assicurazione per l'interruzione di esercizio, l'accertamento del danno viene effettuata al termine del periodo di garanzia. Se le parti sono d'accordo, il danno può essere valutato prima di tale scadenza.

### 5.3. Procedura peritale

Ciascuna delle parti nomina un perito mediante processo verbale o per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro in base alle stesse modalità. Possono essere ricusati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano imparentati o altrimenti legati a una delle parti.

I periti accertano il valore delle cose assicurate, salvate e danneggiate prima e dopo il sinistro; in caso di assicurazione al *valore a nuovo* deve essere accertata anche la somma necessaria per il nuovo acquisto degli oggetti. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti dei due accertamenti peritali.

Gli accertamenti condotti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo non venga provato che essi si scostano manifestamente e in misura considerevole dallo stato di fatto. La parte che sostiene questa tesi ha l'onere della prova.

Ciascuna delle parti deve sostenere le spese del proprio perito e la metà di quelle dell'arbitro.

## 5.4. Calcolo dell'indennizzo

### 5.4.1. Disposizione generale

L'indennizzo per le cose assicurate viene calcolato sulla base del *valore di risarcimento* al momento del sinistro, dedotto il valore dei resti (*danno totale*). In caso di *danno parziale* vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione.

L'indennizzo è limitato dalla somma assicurata pattuita ovvero al massimale.

Un valore affettivo personale viene preso in considerazione solo se espressamente pattuito.

### 5.4.2. Spese per la riduzione del danno

Vengono rimborsate anche le spese necessarie e atte a ridurre il danno. Se tali spese unitamente all'indennizzo superano la somma assicurata delle singole posizioni indicate nella polizza, vengono rimborsate solo se si tratta di spese ordinate dalla Società.

Non viene corrisposto alcun indennizzo per l'intervento dei vigili del fuoco, della polizia o di altri soggetti tenuti a fornire assistenza.

### 5.4.3. Sottoassicurazione

Se la somma assicurata è inferiore al *valore di risarcimento* (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente fra somma assicurata e *valore di risarcimento*, ovvero fra somma assicurata e *valore a nuovo* qualora si tratti di un'assicurazione al *valore a nuovo*.

L'indennizzo viene calcolato separatamente per ciascuno stabile.

Ad eccezione dell'assicurazione per perdita di proventi e dell'assicurazione igiene, nell'assicurazione a *primo rischio* viene rimborsato l'intero sinistro fino a concorrenza della somma assicurata convenuta senza tenere conto di un'eventuale sottoassicurazione.

Se nell'ambito dell'assicurazione per perdita di proventi o dell'assicurazione igiene è stato dichiarato nel contratto una cifra d'affari troppo bassa, il danno viene rimborsato solo nella proporzione esistente tra l'importo dichiarato e quello accertato facendo riferimento all'anno di esercizio indicato nella polizza.

### 5.4.4. Rinuncia al computo della sottoassicurazione

Per danni fino al 10% della somma assicurata, massimo CHF 100'000, non viene presa in considerazione un'eventuale sottoassicurazione. Questa regolamentazione non viene applicata all'assicurazione contro i danni della natura in conformità alla legge.

La sottoassicurazione è generalmente esclusa per i danni a stabili, a condizione che:

- a) la somma assicurata viene determinata sulla base di una stima peritale;
- b) è stato concordato l'adeguamento automatico della somma assicurata;
- c) dall'ultima stima non sono stati realizzati stabili annessi o effettuati lavori di ristrutturazione ovvero effettuati investimenti che abbiano accresciuto il valore dell'oggetto o se prima del sinistro è stata inviata una notifica scritta con la richiesta di una nuova stima;
- d) se la somma assicurata concordata non risulti inferiore alla stima dello stabile oppure una stima eccessivamente bassa non è riconducibile a cause imputabili al contraente assicurato.

Le condizioni a) – d) devono essere soddisfatte cumulativamente.

In caso di rinuncia al computo della sottoassicurazione, la Società ha diritto alla differenza fra il premio pagato e quello risultante dalla somma assicurata corretta per gli ultimi due anni di assicurazione, in ogni caso non anteriormente all'inizio del contratto.

#### **5.4.5. Valore di risarcimento degli stabili**

Valore di costruzione locale (*valore a nuovo*)

Se lo stabile non viene ricostruito entro 24 mesi nel medesimo luogo, con le stesse dimensioni e per lo stesso scopo, il *valore di risarcimento* non può superare il valore venale. Lo stesso dicasi nel caso in cui la ricostruzione non venga effettuata dall'assicurato, dal suo successore legale in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che al momento del sinistro possedeva un titolo legale sull'acquisto dello stabile.

Per uno stabile destinato alla demolizione, il *valore di risarcimento* equivale al valore di demolizione.

#### **5.4.6. Valori di risarcimento per le installazioni**

*Valore a nuovo*

Il ripristino ovvero il riacquisto può avvenire allo stato più avanzato della tecnologia, anche se questo significa apportare miglioramenti tecnici e potenziamento della capacità, a condizione che lo scopo dell'azienda / la destinazione d'uso non vengano modificati e questo non comporti oneri aggiuntivi.

Per le cose non più utilizzate viene rimborsato solamente il *valore attuale*.

#### **5.4.7. Valore di risarcimento per merci e prodotti naturali**

*Prezzo di mercato*

#### **5.4.8. Valore di risarcimento per titoli**

Spese della procedura di ammortamento ed eventuali perdite di interessi e dividendi. Se la procedura di ammortamento non determina la dichiarazione di nullità, la Società versa un indennizzo per le cartevalori e i titoli non ammortizzati; essa ha facoltà di risarcire i titoli in natura.

#### **5.4.9. Valore di risarcimento per cose speciali**

*Valore a nuovo*

Sono assicurati solo al *valore attuale*:

- *veicoli a motore* propri o di terzi,
- camper, roulotte, case mobili e imbarcazioni,
- tunnel in plastica, teli protettivi e reti antigrandine.

#### **5.4.10. Indennizzo per le spese assicurate**

Vengono indennizzate le spese effettivamente sostenute.

#### **5.4.11. Indennizzo nell'ambito dell'assicurazione per perdita di proventi**

La Società risarcisce:

- a) la differenza tra la cifra d'affari effettivamente conseguita durante il periodo di garanzia e quella prevista in assenza di interruzione di esercizio, ridotta della differenza tra le spese stimate e le spese effettivamente sostenute;
- b) le spese supplementari ai sensi dell'art. 3.1.1 f).
- c) Se il danno materiale si verifica in un'azienda ausiliare addetta alla manutenzione o in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, la Società risarcisce:
  - le spese improduttive. Queste vengono conteggiate sulla base delle spese fatturate a tale azienda o laboratorio durante l'interruzione di esercizio ma non oltre il periodo di garanzia;
  - le spese supplementari ai sensi dell'art. 3.1.1 f).
- d) Le spese finalizzate alla limitazione del danno che si protraggono oltre il periodo di interruzione o il periodo di garanzia saranno

ripartite fra l'avente diritto e la Società in base ai vantaggi che ne trarranno le rispettive parti, a condizione che sia stata esaurita la copertura delle spese speciali.

- e) Se, in seguito a una decisione della pubblica amministrazione, l'esercizio può essere ripristinato soltanto in altra sede, la Società risponde dell'aggravamento del danno dovuto all'interruzione unicamente per l'entità che esso avrebbe assunto anche nel luogo d'attività abituale.
- f) Sovvenzioni e contributi  
Sovvenzioni e contributi vengono rimborsati al massimo secondo la proporzione esistente tra la cifra d'affari persa e quella prevista.
- g) Danni da interazione  
Si tiene conto dei dati delle imprese coassicurate direttamente o indirettamente interessate dal danno. Inoltre, si tiene conto di un'eventuale compensazione, parziale o totale, della perdita di proventi per mezzo dei proventi supplementari o dei risparmi sui costi di un'altra impresa coassicurata.
- h) Circostanze particolari  
Il calcolo del danno deve tenere conto delle circostanze che, durante il periodo di garanzia, avrebbero inciso sulla cifra d'affari anche in assenza di interruzioni.

Se dopo il sinistro non viene ripristinata l'attività aziendale, la Società risarcisce soltanto le spese fisse effettive che, in assenza di interruzioni, sarebbero state coperte dalla cifra d'affari. In tal caso si tiene conto, nei limiti del periodo di garanzia, di una durata d'interruzione presunta.

## 5.5. Pagamento dell'indennizzo

L'indennizzo è esigibile a quattro settimane dal momento in cui la Società ha ricevuto la documentazione necessaria per la stima del danno e della propria responsabilità. Una volta trascorse quattro settimane dal sinistro è possibile richiedere, a titolo di acconto, l'importo che, sulla base degli accertamenti condotti fino a quel momento, si prevede sarà dovuto come minimo.

L'obbligo di pagamento della Società viene differito finché non è possibile calcolare o corrispondere l'indennizzo per colpa del contraente o dell'avente diritto.

In particolare, il pagamento dell'indennizzo non è esigibile

- finché sussistono dubbi sulla facoltà di riscossione dell'avente diritto;
- se, in seguito al sinistro, viene condotta

un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e il procedimento contro il contraente assicurato o l'avente diritto non è ancora terminato.

A partire dalla sua esigibilità, l'indennizzo dà diritto a un interesse superiore dell'1% al tasso d'interesse SARON medio.

## 5.6. Limiti di prestazione per danni causati da eventi naturali

Per i danni causati da eventi naturali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, che rientrano nelle disposizioni legali, si applicano i seguenti limiti di prestazione:

- Se gli indennizzi calcolati da tutti gli assicuratori per un singolo evento assicurato per un singolo contraente superano CHF 25 milioni, essi vengono ridotti a tale importo.
- Se gli indennizzi calcolati da tutti gli assicuratori per un evento assicurato superano CHF 1 miliardo, gli indennizzi attribuiti le indennità assegnate ai diversi beneficiari vengono ridotti in modo che insieme non superino tale importo.

Gli indennizzi Le indennità per beni mobili e edifici non vengono sommati.

I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento se sono dovuti alla stessa causa atmosferica o tettonica.

## 5.7. Garanzia del credito reale

Nei confronti dei creditori pignoratizi, il cui diritto di pegno sia iscritto nel registro fondiario o che abbiano notificato per iscritto tale diritto alla Società e le cui pretese non siano coperte dal patrimonio del debitore, la Società risponde fino a concorrenza dell'indennizzo, anche quando l'avente diritto perda totalmente o parzialmente il proprio diritto all'indennizzo.

Questa disposizione non è applicabile se il creditore pignoratizio è lui stesso avente diritto o se ha provocato il danno intenzionalmente o per colpa grave.

# 6. Obblighi

## 6.1. Obbligo di diligenza

Il contraente ha l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate dai rischi coperti.

## 6.2. Prescrizioni di sicurezza

Difetti e vizi noti al contraente e che potrebbero causare un danno devono essere riparati al più

presto a spese del contraente stesso.

Dati informatici e programmi devono essere salvati in modo tale da poter essere ripristinati immediatamente dopo un danno. Tali misure consistono principalmente nel conservare copie dei dati e dei programmi in modo tale che non possano andare distrutte insieme agli originali.

Le aperture richiudibili e con funzione tagliafuoco devono essere chiuse alla fine dell'orario di lavoro. Gli impianti di segnalazione antincendio e spegnimento automatici devono essere tenuti in funzione e mantenuti secondo le vigenti normative antincendio e relative direttive tecniche.

I sistemi antifurto e antiaggressione devono essere tenuti correttamente in funzione e sottoposti a manutenzione almeno una volta all'anno da un'azienda specializzata.

La Società risponde per il contenuto di casseforti, forzieri e cassette di sicurezza soltanto se tenuti chiusi e se le chiavi sono al seguito dei responsabili, conservate accuratamente al domicilio o chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Per la conservazione del codice di serrature a combinazione si applicano per analogia le presenti disposizioni.

### 6.3. **Violazione degli obblighi**

Se un assicurato viola con colpa obblighi legali o contrattuali oppure prescrizioni, la prestazione può essere ridotta o rifiutata a meno che l'assicurato possa dimostrare che ciò non ha influito in alcun modo sul verificarsi del danno e sull'entità della prestazione dovuta dalla Società.

## 7. **Ulteriori disposizioni**

### 7.1. **Adeguamento automatico della somma assicurata**

Se specificamente pattuito, durante il periodo di validità del contratto la somma assicurata e il premio vengono adeguati all'andamento dell'indice di riferimento alla scadenza annuale del premio in base alle disposizioni che seguono.

#### 7.1.1. **Merci e installazioni**

L'adeguamento della somma assicurata si basa sul tasso di inflazione dell'industria dei macchinari e dei metalli calcolato al 30 giugno. Il calcolo avviene in base di una formula approvata dall'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari; il tasso si applica per l'anno civile successivo.

#### 7.1.2. **Stabili**

Nei cantoni con assicurazione privata contro gli

incendi per gli stabili e nel Principato del Liechtenstein si applica lo "Zürcher Gesamt-Baukostenindex", nel Cantone di Ginevra invece l'"Indice genevois des prix de la construction de logements". Si applica sempre l'indice di più recente pubblicazione.

Nei cantoni con assicurazione cantonale contro gli incendi per gli stabili si applicano gli indici dei costi di costruzione ivi vigenti. Si applica l'indice stabilito dalla rispettiva assicurazione cantonale.

### 7.2. **Aggravamento e diminuzione del rischio**

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio la cui estensione è stata determinata dalle parti alla stipula del contratto deve essere tempestivamente notificato per iscritto alla Società.

In caso di aggravamento essenziale del rischio, la Società può esigere un corrispondente aumento del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, con un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffario dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

In caso di diminuzione essenziale del rischio, il contraente può disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, o esigere una riduzione del premio. Se la Società respinge la domanda di riduzione del premio o il contraente non è d'accordo con la riduzione offerta, quest'ultimo può disdire il contratto con un preavviso di quattro settimane, tramite comunicazione scritta, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta della Società. La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal recapito della comunicazione alla Società.

### 7.3. **Cifra d'affari provvisoria**

Se nella polizza è indicata una cifra d'affari provvisoria, il contraente è tenuto a comunicare entro 6 mesi dal termine dell'anno di esercizio la cifra d'affari ivi conseguita. Il premio viene quindi adeguato con effetto retroattivo. In caso di mancata comunicazione, l'importo provvisorio è considerato come definitivo e viene preso in considerazione per il calcolo di un'eventuale sottoassicurazione.

### 7.4. **Cumulo di assicurazioni e coassicurazione**

Se per le cose già assicurate il contraente stipula altre assicurazioni contro lo stesso rischio e per il medesimo periodo di tempo, deve darne

immediata notifica alla Società.

La Società ha il diritto a disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica con un preavviso di quattro settimane.

Se, al momento della conclusione dell'ulteriore contratto, il contraente non sapeva che ciò avrebbe prodotto un cumulo di assicurazioni, può disdire questo contratto per iscritto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza dell'esistenza di un cumulo di assicurazioni.

Se il contraente si è impegnato ad assumersi una parte del danno, non può stipulare un'altra assicurazione per coprire tale parte. In caso contrario, l'indennizzo viene ridotto in misura pari alla parte del danno che, come convenuto, si assume.

#### 7.5. Basi contrattuali integrative

Per quanto non espressamente pattuito valgono le disposizioni comuni alla base del contratto. Si applicano inoltre le disposizioni delle Disposizioni comuni.

### 8. Definizioni

#### 8.1. Evento

Si definiscono evento tutti i danni arrecati da una medesima causa e che si verificano nel medesimo contesto spazio-temporale.

#### 8.2. Incendio

Danni conseguenti a:

incendio, fumo (improvviso e secondo la definizione "incidente"), fulmine, esplosione, caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili, veicoli spaziali o parti di essi.

Non sono danni da incendio i danni provocati da terremoti.

#### 8.3. Danni da esercizio interni

Danni dovuti a difetti di costruzione, materiale ed esecuzione, mancanza o insufficienza di lubrificazione o raffreddamento, comandi errati, cortocircuito interno, effetti di forze meccaniche, nonché avaria di impianti di misurazione, regolazione e sicurezza.

#### 8.4. Terrorismo

Danni a seguito di

- incendio;
- fumo (effetto repentino e accidentale);
- esplosione;
- caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi

direttamente o indirettamente riconducibili a terrorismo.

Per terrorismo si intende qualsiasi atto violento o minaccia di violenza per raggiungere obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono intesi a creare paura e spavento tra la popolazione o in una parte di essa o a influenzare governi o istituzioni dello Stato.

I *disordini interni* non rientrano nell'ambito del terrorismo.

#### 8.5. Merci

Merchi fabbricate in proprio, merci in fabbricazione e prodotti finiti, merci acquistate, materie prime, materiale di esercizio, coloranti, prodotti chimici, lubrificanti, prodotti per la pulizia, imballaggi, combustibili, stampati, materiale d'ufficio compreso materiale non ancora utilizzato per l'elaborazione dei dati.

#### 8.6. Merci a rischio di furto

Le seguenti cose indicate in quanto articoli commerciali:

- oggetti d'antiquariato, francobolli, opere d'arte, tappeti orientali, capi di abbigliamento e accessori con un prezzo di vendita superiore a CHF 1'000, biciclette e ciclomotori di qualsiasi tipo con un prezzo di vendita superiore a CHF 3'000, occhiali e dispositivi ottici, prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti simili (come prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati, prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati), armi;
- gioielli, orologi da polso e da tasca di tutti i tipi;
- tutti gli apparecchi di elettronica di intrattenimento come apparecchi audio e video, console per videogiochi, videocamere e fotocamere;
- hardware e software per computer, telefoni cellulari, tablet e dispositivi di navigazione.

#### 8.7. Installazioni

Beni mobili destinati all'uso da parte del contraente, compreso l'inventario in locazione e leasing; ad esempio:

- macchine, comprese le fondamenta e gli allacciamenti alla forza motrice, attrezzi, strumenti, pezzi di ricambio, mobili di esercizio e di magazzino, nonché impianti di magazzino;
- installazioni edili, se non da assicurare insieme allo stabile;
- costruzioni mobili;
- mobili e apparecchiature di comunicazione, impianti di elaborazione dati e

- apparecchiature;
- veicoli aziendali senza targa (macchine da lavoro semoventi, veicoli elettrici, carrelli elevatori, biciclette, ciclomotori leggeri, sedie a rotelle motorizzate, monopattini elettrici).

#### 8.8. Danni da eventi naturali

Danni conseguenti a:

piene, inondazioni, uragani (vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia case nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e scoscendimenti.

Non sono danni da eventi naturali i danni provocati da terremoti.

#### 8.9. Veicoli a motore

Si definiscono veicoli a motore anche motociclette, ciclomotori pesanti, ciclomotori veloci, trattori, macchine da lavoro semoventi e rimorchi.

#### 8.10. Furto con scasso e rapina

Danni che possono essere provati in modo probante tramite tracce, testimonianze o in base alle circostanze:

- Furto con scasso  
furto con scasso commesso da chi si introduce mediante scasso in uno stabile o in uno dei suoi locali o accede mediante scasso, a un contenitore che si trova al suo interno. È equiparato al furto con scasso
  - il furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;
  - il furto i cui autori si introducono con la forza in baracche o container chiusi a chiave;
  - Sono assicurati anche i danni agli stabili provocati in occasione di un furto con scasso o in concomitanza con un tentativo di furto con scasso dimostrabile;
  - Il furto con evasione è equiparato al furto con scasso.
- Furto con rapina  
furto commesso mediante violenza o minaccia di violenza nei confronti del contraente, dei suoi dipendenti e dei familiari che vivono con il contraente nello stesso nucleo familiare, nonché il furto subito in condizioni di incapacità di difesa a causa di decesso, perdita dei sensi o infortunio.

Non sono considerati furto con scasso né rapina i

danni indiretti conseguenti a eventi incendiari, eventi naturali e terremoti nonché i danni conseguenti a *disordini interni*.

#### 8.11. Furto semplice

Furto che non può essere definito furto con scasso o rapina in base alle tracce, alle testimonianze o alle circostanze.

Furti che, in base alle testimonianze o alle circostanze, non possono essere definiti furti con scasso o rapine.

Non sono danni derivanti da furto semplice i danni conseguenti a eventi incendiari, eventi naturali e terremoti, nonché i danni conseguenti a *disordini interni*.

#### 8.12. Disordini interni

Atti di violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti e i relativi saccheggi.

#### 8.13. Valore totale

Al valore totale, la somma assicurata corrisponde al valore totale dei beni assicurati.

#### 8.14. Primo rischio

La somma assicurativa massima concordata per il rischio assicurato.

#### 8.15. Valore a nuovo

Spese per il ripristino o il riacquisto di oggetti dello stesso tipo, capacità e qualità, incluse le spese supplementari come dogana, trasporto, montaggio e acquisto da sostenere immediatamente prima del sinistro. Eventuali resti vengono calcolati al valore a nuovo.

Per gli stabili è costituito dal valore di costruzione locale, cioè le spese di riparazione o sostituzione necessarie per ricostruire lo stesso stabile nelle medesime dimensioni e nel medesimo luogo. Eventuali resti vengono calcolati al valore a nuovo.

#### 8.16. Valore attuale

*Valore a nuovo* dedotto un deprezzamento per usura o altri motivi; in caso di *danno parziale* al massimo le spese di riparazione. Eventuali resti vengono calcolati al *valore a nuovo*.

Per gli stabili, il *valore a nuovo* meno il deprezzamento che l'immobile ha subito dall'edificazione in poi. Eventuali resti vengono calcolati al *valore a nuovo*.

#### 8.17. Prezzo di mercato

Prezzo valido immediatamente prima del sinistro, che deve essere pagato per il riacquisto di una

merce distrutta o danneggiata della stessa qualità, dello stesso tipo e sullo stesso mercato, ossia:

- per le *merci* grezze, gli acquisti di semilavorati e lavorati nonché i materiali ausiliari: i costi di riacquisto;
- per le *merci* in lavorazione: i costi dei materiali grezzi e ausiliari nonché tutte le quote di costi generali di fabbricazione, amministrazione e distribuzione, oltre agli utili;
- per le *merci* fabbricate in proprio: il prezzo di vendita meno i costi risparmiati.

#### **8.18. Valore venale degli stabili**

L'importo che sarebbe stato possibile realizzare in caso di vendita dello stabile immediatamente prima del sinistro. Il valore del fondo non viene considerato. Il ricavo può essere calcolato anche tramite capitalizzazione del reddito locativo generato annualmente dallo stabile.

#### **8.19. Valore di demolizione degli stabili**

Valore dei materiali da costruzione smantellati meno le spese di smontaggio risparmiate.

#### **8.20. Valore di risarcimento**

Definizione del valore al momento del sinistro. Il valore di risarcimento è determinante per l'ammontare dell'indennizzo.

#### **8.21. Danno parziale**

##### **8.21.1. Per l'assicurazione al valore a nuovo**

Si tratta di danno parziale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono inferiori al loro *valore a nuovo*. Vengono liquidate al massimo le spese di riparazione. I resti esistenti e i danni preesistenti vengono calcolati al *valore a nuovo*.

##### **8.21.2. Per l'assicurazione al valore attuale**

Si tratta di *danno parziale* se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata sono inferiori al loro *valore attuale*. Vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione. I resti esistenti e i danni preesistenti vengono calcolati al *valore attuale*.

#### **8.22. Danno totale**

##### **8.22.1. Per l'assicurazione al valore a nuovo**

Si tratta di danno totale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il *valore a nuovo*.

##### **8.22.2. Assicurazione al valore attuale**

Si tratta di danno totale se, al momento del sinistro, le spese presunte per il ripristino (riparazione) della cosa danneggiata superano il *valore attuale*.

#### **8.23. Rappresentanti**

- Società per azioni: membri del consiglio di amministrazione e dell'alta direzione;
- Società a responsabilità limitata: soci e amministratore delegato;
- Società in accomandita: complementari
- Società collettiva: azionista;
- Impresa individuale: proprietario;
- Altre forme aziendali: i supremi organi di rappresentanza nominati in base alle disposizioni di legge.